

N° 613 - Seduta del 09-11-2011

OGGETTO: Palio 2 luglio 2011 – Procedimento a carico della Contrada della Pantera

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 131 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Pantera, rilevate in occasione del Palio del 2 luglio 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 48459

Ord. n. 131

Palio del 2 luglio 2011 - Procedimento a carico della Contrada della Pantera - Determinazioni.

## L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:

la Relazione dei Deputati della Festa in occasione dell'assegnazione dei cavalli segnala che *"[...] al passaggio del cavallo e del popolo della Contrada della Pantera dal territorio della Nobile Contrada dell'Aquila si registravano da parte dei primi canti offensivi verso la Contrada avversaria [...]"*

la Relazione degli Ispettori della Pista relativamente ai momenti successivi all'assegnazione dei cavalli, segnala in relazione al mancato rispetto dell'accordo preso dinanzi al Sindaco, che *"[...] la Pantera cantava contro l'avversaria nel territorio di quest'ultima [...]"*

che in occasione della prima prova *"[...] la contrada della Pantera cantava una canzone alquanto provocatoria nel territorio [...]"* della contrada rivale

Considerato che tale comportamento avrebbe potuto turbare il regolare svolgimento della festa, e comunque in violazione degli accordi intercorsi dinanzi al Sindaco

Dato atto che l'Ente Contrada, ai sensi dell'art.101, 2° comma, *"E' altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaiooli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]"*

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

## PROPONE

di sanzionare la Contrada della Pantera con la punizione di una **"Censura"**, per avere, in più momenti violato l'accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l'avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 101, 2° comma del Regolamento per il Palio;

di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Pantera, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Pantera in data 21.10.2011

Preso atto che la Contrada della Pantera ha presentato memorie difensive in data 31.10.2011 (atti prot. 50318);

Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate precisa che:

- sarebbe la prima volta nella storia del Palio che viene irrogata una sanzione per questioni attinenti ad uno o più canti;
- che per la prima volta la violazione di un accordo comporterebbe la comminazione di una sanzione, che ogni accordo deve essere siglato dalle Contrade nel rispetto della loro autonomia e nell'unica ottica di una tendenziale conservazione di civili rapporti e non sotto la imminente minaccia della comminazione di sanzioni in caso di inadempimento;
- che la violazione dell'accordo per essere sanzionata deve produrre una violazione effettiva del Regolamento per il Palio, e solo nel caso di comprovati e rilevanti comportamenti;
- l'inopportuna ed eccessiva tendenza ad aprire comportamenti sanzionatori a carico delle contrade per ogni possibile rilievo, anche "bagatellare", in presunta violazione di accordi intercorsi potrebbe portare al progressivo deterioramento dei rapporti oltre il fisiologico limite della tradizionale rivalità;
- che non si comprende bene da chi, dove e quando siano stati violati gli accordi, nè di quali canti si tratti;
- che in ogni caso il canto "corrente elettrica" non può in nessun modo essere considerato un canto offensivo;
- che in relazione agli accordi si evidenzia che gli stessi furono presi nei locali del Magistrato delle Contrade, in assenza del Sindaco;
- che comunque i fatti non possono essere inquadrati come idonei a turbare il regolare svolgimento della festa, né tantomeno da arrecare pregiudizio e/o danno alla festa;
- chiedendo l'archiviazione del procedimento a suo carico;

Rilevato che la memoria non contesta i fatti in sé, ma è tesa solo a rilevare ipotetiche incongruenze della Relazione dei Deputati della Festa, che insieme ai suoi allegati ex art 92; 4° comma, è l'unico documento sulla base del quale l'assessore delegato procede alle proposte di sanzione;

Considerato inoltre che a poco rileva sostenere che l'accordo non è stato preso dinanzi al Sindaco, in quanto lo stesso è stato trasmesso al Sindaco al fine di richiedere la presenza di un Deputato o di un Ispettore nella zona dei Quattro Cantoni, proprio al fine di verificare il rispetto degli accordi presi;

Appare quindi evidente che entrambe le Contrade ritenevano il rispetto degli accordi elemento idoneo a non far degenerare i rapporti, tanto da ritenere necessaria la presenza di un Deputato/Ispettore;

Precisato che l'impegno dei contradaioli della Pantera era quello di cantare, nell'attraversare il territorio della rivale, solo l'inno, risulta inequivocabile che quanto riportato nella Relazione dei Deputati della Festa appare sufficiente per inquadrare i fatti, al di là di quale canto nello specifico sia stato intonato;

Atteso che sia il Vicario che il Priore, nelle riunioni successive ai fatti contestati, si sono scusati impegnandosi a mantenere gli accordi, manifestando in tal modo che anche secondo il loro giudizio tale comportamento veniva inquadrato fra quelli potenzialmente idonei a recare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione;

Rilevato che la Relazione dei Deputati della Festa risulta chiara, esauriente e descrive in modo accurato lo svolgersi dei fatti; che come risulta dalla relazione stessa è stata presa visione anche di tutti i suoi allegati ex art.92, 4° comma, compresa la relazione degli Ispettori della Pista;

Atteso che la memoria della contrada della Pantera si fonda essenzialmente sul fatto che l'accordo intervenuto tra due Contrade ancorché violato da una delle stesse non dovrebbe determinare alcuna sanzione. E' lecito domandarsi a questo punto la ragione per cui le Contrade dovrebbero accordarsi tra di loro. In realtà l'accordo tra contrade è l'espressione più alta della loro autonomia e delle loro capacità di autoregolamentarsi e di contribuire concretamente al rispetto delle tradizioni ed alla perfetta riuscita e tenuta della Festa;

Atteso altresì che se la violazione di un accordo non determinasse conseguenze le Contrade non avrebbero più motivo di formalizzarli. Per questa ragione l'Amministrazione Comunale, ente organizzatore del Palio, e che ne è responsabile del regolare svolgimento, favorisce e promuove tali accordi ed è il supremo garante del loro rispetto formale e sostanziale;

Appare pertanto singolare che la Contrada della Pantera teorizzi adesso che l'inadempienza a tale accordo debba essere priva di conseguenze sul piano sanzionatorio; una sorta di inadempienza irrilevante; si consideri che l'altra Contrada ha fatto affidamento sull'adempimento dell'accordo e ha tenuto un comportamento conseguente a tale impegno;

Va inoltre preso in considerazione la difficoltà dei dirigenti della contrada che rispetta l'accordo a giustificare verso i propri contradaioli la correttezza del comportamento tenuto in caso di inadempienza altrui non sanzionata;

Nel momento in cui i Deputati della Festa accertino inequivocabilmente la ripetuta violazione di un accordo all'Amministrazione Comunale non resta dunque che sanzionare chi è venuto meno all'impegno preso e alla parola data;

La ricostruzione dei Deputati della Festa non è stata smentita da alcuna prova contraria da parte della Contrada ricorrente, nè riguardo a luogo o natura del canto. Peraltro se i Deputati definiscono i canti offensivi e hanno ritenuto di segnalarlo ciò costituisce prova inoppugnabile che non è stato cantato l'inno, il che è sufficiente per ritenere violato l'accordo;

Atteso che l'Amministrazione Comunale non si candida ad un ruolo di censore di ogni comportamento inerente le fasi della Festa quanto piuttosto a garante delle Festa e che diversamente abdicerebbe al proprio ruolo e per quel che più conta impedirebbe alle Contrade di operare in ordine alla autoregolamentazione dei propri comportamenti;

Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all'ordinanza dell'Assessore Delegato;

Visto l'art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

## DELIBERA

1. di infliggere alla Contrada della Pantera per i fatti relativi al Palio del 2 Luglio 2011 confermando quanto proposto dall'ordinanza n. 131/2011 dell'Assessore Delegato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione di una "Censura", per avere, in più momenti violato l'accordo con la contrada rivale, di non cantare canzoni offensive contro l'avversaria, durante il passaggio nel suo territorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 101, 2° del Regolamento per il Palio;
2. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Pantera, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.